

Oggetto:	Comune di Ponte San Pietro. Contributo reso sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Documento di Piano nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale n.2 al Piano di Governo del Territorio (PGT).
----------	---

Con nota del Comune di Ponte San Pietro prot. n. 22903 del 14/10/2020, prot. arpa n. 139599 del 14/10/2020 è pervenuta la comunicazione di messa a disposizione nel sito web regionale SIVAS del Rapporto Ambientale e di altri documenti inerenti alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale in oggetto.

Il Rapporto Ambientale e gli altri documenti inerenti al procedimento sono stati scaricati dal sito web regionale SIVAS, risultavano ivi aggiornati al 13/10/2020 e vengono di seguito elencati:

DOCUMENTO DI PIANO/PROGRAMMA

Documento: Var_PGT PonteSP DP-CA - Allegati (1)
Documento: 15-2_Consumo di suolo - Allegati (1)
Documento: 17-1_Servizi assetto previsto - Allegati (1)
Documento: 11_Rete Ecologica Comunale - Allegati (1)
Documento: 13_Disciplinazione del territorio - Allegati (1)
Documento: 07_Sensibilità del paesaggio - Allegati (1)
Documento: 06_Valori del paesaggio - Allegati (1)
Documento: 08_Attuazione PGT vigente - Allegati (1)
Documento: 01_Inquadramento territoriale - Allegati (1)
Documento: 03_Pianificazione locale generale - Allegati (1)
Documento: 10_Uso del suolo - Allegati (1)
Documento: 15-1_Qualità dei Suoli - Allegati (1)
Documento: 09_Mobilità comunale - Allegati (1)
Documento: 04_Localizzazione istanze - Allegati (1)
Documento: 05_Vincoli - Allegati (1)
Documento: 12.2_Schede Ambiti di Trasformazione - Allegati (1)
Documento: Relazione - Allegati (1)
Documento: 12_Previsioni e Obiettivi urbanistici - Allegati (1)
Documento: 02_Pian_sovra_schede - Allegati (1)

RAPPORTO AMBIENTALE

Documento: RAPPORTO AMBIENTALE - Allegati (1)

SINTESI NON TECNICA

Documento: SINTESI NON TECNICA - Allegati (1)

Il contributo che verrà fornito di seguito viene reso ai sensi della normativa regionale sulle VAS e verifiche di assoggettabilità alla VAS in quanto ARPA è individuata, in base alle delibere regionali che stabiliscono le modalità di espletamento delle suddette procedure, come "soggetto competente in materia ambientale".

Questo contributo viene formulato, quindi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, quale apporto previsto dalla normativa regionale, reso all'autorità procedente e competente individuate, per l'assunzione delle determinazioni relative esclusivamente al procedimento di VAS. Come ARPA Lombardia sono state fornite alcune indicazioni nella fase di scoping della VAS della presente variante nella nota prot. arpa n. 34369 del 05/03/2020.

Di seguito si verificherà, tra l'altro, se quanto richiesto nella suddetta nota è stato recepito dal Comune di Ponte San Pietro e si effettueranno eventuali altre considerazioni del caso.

Raffronto testi /elaborati cartografici vigenti e testi /elaborati cartografici modificati.

Nel Rapporto Ambientale e nei vari elaborati pubblicati non è stato fornito un raffronto funzionale tra i testi normativi vigenti e i testi modificati e un raffronto funzionale tra gli elaborati cartografici vigenti e gli elaborati modificati in modo da consentire di comprendere al meglio le correzioni introdotte.

Rapporto Ambientale.

Si rileva l'utilizzo, nel Rapporto Ambientale, di dati ambientali per la ricostruzione del quadro comunale non sempre aggiornati o collocati temporalmente:

- Aria: nel rapporto ambientale è riportata la tabella riassuntiva della valutazione della qualità dell'aria per l'anno 2017 mentre al presente link <https://www.arpalombardia.it/Pages/RSA/Aria.aspx> è reperibile quella più aggiornata riferita al 2019;
- stazioni radiobase: la FIGURA 7-26 IMPIANTI RADIO – CASTEL CATASTO RADIO IMPIANTI ARPA inserita nel rapporto ambientale non riporta la data di aggiornamento dell'estratto cartografico utilizzato.

I dati di monitoraggio pregressi del PGT non compaiono in modo ordinato o esaustivo nell'ambito del Rapporto Ambientale. Non si può quindi che rimarcare nuovamente che ai sensi del comma 4 dell'art. 18 - Parte II del D.Lgs. 152/2006, *«le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione»*.

Per quanto attiene gli indicatori inseriti nel Piano di Monitoraggio della variante si rimanda alle osservazioni formulate nella nostra nota prot. arpa n. 24639 del 18/12/2016, inviata al Comune di Ponte San Pietro dopo l'adozione della precedente variante generale al PGT.

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

Nel Par. 6.4 (pag.38) del Rapporto Ambientale vi è un riferimento all'aggiornamento 2019 del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e viene affermato che la revisione del PGT assumerà tale aggiornamento al suo interno.

Nei diversi elaborati pubblicati si è tenuto conto del PGRA, ad esempio, nell'attuare l'eliminazione dell'ambito di trasformazione AT2 dal Documento di Piano in quanto in area ad elevato rischio di esondazione di detto Piano.

Però tra i documenti pubblicati non è risultata presente una proposta di revisione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT finalizzata al formale recepimento del PGRA 2019.

Si ricorda nuovamente che il termine ultimo per l'armonizzazione dei PGT con il PGRA risulta essere lo stesso fissato per l'adeguamento dei PGT al PTR e previsto nella L.R. 31/2014 e s.m.i..

Sviluppi previsti e L.R. 31/2014. Riduzione del consumo di suolo.

Nel paragrafo 4 del Rapporto Ambientale, tra gli obiettivi riconosciuti per questa variante generale n. 2, viene indicata la riduzione, in coerenza con la L.R. 31/2014, della superficie degli ambiti di trasformazione su suolo libero.

Nel paragrafo 6.6.2 del Rapporto Ambientale viene meglio declinato l'obiettivo evidenziando che *“...In coerenza con la L.R. 31/2014 la proposta di Variante attiva una riduzione della superficie degli Ambiti di Trasformazione, che agiscono su suolo libero, considerando l'insieme di ambiti con destinazione prevalente residenziale con quelli a destinazione produttiva, circa al 25% (-25,31% per gli AT su suolo libero con destinazione prevalente residenziale e – 21,87% per gli AT su suolo libero con destinazione prevalente produttiva/terziario commerciale)...”* e che *“...Dopo aver sondato la possibilità di escludere qualche Ambito di Trasformazione, la proposta di Piano ha ridotto la Superficie territoriale di alcuni AT introducendo un meccanismo di obbligo per gli operatori, che procedono alla trasformazione territoriale, di riqualificare dal punto di vista ecologico le aree che sono state stralciate dall'AT, attraverso interventi di piantumazione o sistemi naturali drenanti per contribuire alla formazione di servizi ecosistemici e contribuendo alla costruzione della Rete Ecologica Comunale...”*.

Da ciò si desume che la riduzione della superficie degli ambiti di trasformazione o AT su suolo libero, volta ad operare in coerenza con la L.R. 31/2014, non è stata attuata, come di consueto, attraverso l'eliminazione di alcuni di essi fino al raggiungimento della soglia percentuale stabilita di suolo libero da restituire, bensì è stata operata attraverso una riduzione di alcuni dei loro areali, mantenendo però invariato il numero complessivo degli AT stessi.

Detto ciò, e fermo restando che la scelta di cui sopra venga ritenuta dalla Provincia di Bergamo coerente con i dettati della L.R. 31/2014 e con i dettati applicativi dei Piani sovraordinati adeguati alla L.R. 31/2014 (PTR e PTCP), le aree sottratte agli AT per ridurre il consumo di suolo non risultano esser state identificate nella variante, da un punto di vista cartografico e anche da un punto di vista normativo di Piano, in modo nettamente e opportunamente distinto dalle aree rimaste negli AT.

La mancanza di un'adeguata definizione, a livello cartografico e normativo di Piano, delle aree sottratte agli AT, a parere dello scrivente Ente, va affrontata in modo da non creare confusione, anche mediante elaborazioni ad una scala adeguata nei casi di superfici sottratte di ridotte dimensioni.

A corredo di quanto sopra detto, preme marcare che le superfici drenanti a verde da garantire in ciascun AT, definite nei criteri attuativi del PGT, andranno reperite all'interno delle superfici rimaste a far parte di detti ambiti: viceversa, se si cadesse nell'equivoco di far coincidere le aree drenanti a verde, obbligatorie in ciascun ambito, con le aree sottratte agli AT in coerenza con la L.R. 31/2014, non si avrebbe, a parere dello scrivente Ente, alcuna riduzione del consumo di suolo.

Censimento edifici con criticità e ambiti di rigenerazione urbana.

Come ARPA Lombardia, con nota inviata per lo scoping (prot. arpa n. 34369 del 05/03/2020) di questa VAS, si era chiesto di relazionare nel Rapporto Ambientale in merito agli esiti del censimento, nell'ambito del territorio comunale, del patrimonio edilizio dismesso con criticità (art.40 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019) e di eventuali ambiti di rigenerazione urbana (art. 8 bis della L.R. 12/05 aggiunto con la L.R. 18/2019).

Tale richiesta non pare esser stata accolta nei documenti pubblicati.

Recupero del patrimonio edilizio esistente.

Sempre nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, la Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 pubblicata sul BURL n.48 suppl. del 29 Novembre 2019 prevede una serie di misure per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Il limite che si può cogliere in questa norma è che non viene fissata l'obbligatorietà di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto al consumo di nuovo suolo ma vengono determinati una serie di meccanismi premianti e disincentivanti per spingere in questa direzione.

Dato atto che i Comuni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e sulla base del quadro conoscitivo e ambientale del proprio territorio, possono costruire le proprie varianti generali fissando un criterio di priorità temporale degli interventi, con la nota prot. arpa n. 34369 del 05/03/2020, inviata in fase di scoping della VAS, era stato proposto al Comune di Ponte San Pietro di procedere, ove possibile, dando priorità temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto agli interventi su suolo libero.

Il Comune di Ponte San Pietro ha individuato tra i propri obiettivi la promozione della rigenerazione urbana attraverso il recupero delle aree dismesse o sottoutilizzate ma senza dare priorità temporale a questi interventi di recupero rispetto a quelli su suolo libero, come invece proposto da ARPA Lombardia.

Inquinamento Luminoso.

Con nota prot. n. 34369 del 05/03/2020 era stato richiesto al Comune di Ponte San Pietro di relazionare in merito agli eventuali strumenti di pianificazione (Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica o PRIC di cui alla L.R. 17/2000 fino alla transizione al Documento Analisi Illuminazione Esterna o DAIE di cui alla nuova L.R. 31/2015) approvati per ridurre i consumi energetici correlati all'illuminazione pubblica, ridurre gli impatti (anche per quella privata) ed efficientarne quindi i sistemi.

Nel rapporto ambientale non è stata affrontata la tematica ambientale dell'inquinamento luminoso. Ove non vi sia ancora nel Comune di Ponte San Pietro uno strumento di pianificazione a regolamentare la materia, sarebbe quantomeno opportuno provvedere, iniziando dall'individuare un'azione specifica, volta a tale scopo, nella presente variante.

Risparmio della risorsa idrica.

Si prende atto che al punto 3.11 dei criteri attuativi del Documento di Piano, relativo all'assunzione di principi di sostenibilità ambientale per gli interventi negli ambiti di trasformazione, sia stato inserito un richiamo alla necessità di un riciclo delle acque meteoriche.

Ciò nondimeno tale richiamo appare generico e non stringente quanto necessario.

Andrebbe, a parere dello scrivente Ente, riformulato rammentando che l'art. 6 comma 1 lettera e) del regolamento regionale n.2/2006 prevede **l'obbligo**, insieme ad altre misure di risparmio idrico, della filtrazione e del **recupero delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei tetti** delle nuove edificazioni, soprattutto ad uso residenziale e terziario, per usi quali l'irrigazione delle aree verdi e l'alimentazione degli sciacquoni dei bagni.

Reti Ecologiche.

Il Comune di Ponte San Pietro si è dotato di uno schema di Rete Ecologica Comunale REC, riportato nella tavola 11 datata settembre 2020.

In detta tavola mancano indicazioni puntuali circa le aree cosiddette di "*riqualificazione ecologica*", su cui è prevista la realizzazione di compensazioni ecologiche funzionali al progetto di REC, poste a margine di alcuni ambiti di trasformazione e di cui andrebbe compresa la valenza di rete.

In generale la REC individuata, allo stato delle informazioni finora fornite, non appare riconducibile a valutazioni svolte da tecnici esperti ed eventualmente esperite anche in campo.

Il progetto di REC del Comune di Ponte San Pietro non risulta inoltre dotato di:

- una descrizione dettagliata degli elementi della rete ecologica (es. mediante schede puntuali descrittive);
- l'individuazione degli habitat di pregio;
- la ricostruzione dell'assetto di funzionalità attuale della Rete (struttura, presenza interruzioni e cause, partecipazione effettiva alla rete degli elementi individuati, etc.);
- la descrizione degli organismi/specie che la Rete si prefigge di agevolare con i corridoi di connessione individuati, al fine di preservarne la mobilità e quindi lo scambio genetico e la biodiversità;
- l'individuazione degli eventuali organismi/specie di cui la Rete intende, ove necessario, tutelare la stanzialità;
- modalità scelte per la preservazione e la mobilità degli organismi.

Si ribadisce quindi la proposta, qualora il Comune non abbia già provveduto nel Piano dei Servizi o in altro documento non reso disponibile in questa fase, di cogliere l'occasione di questa variante per completare il progetto di REC predisposto con le informazioni sullo stato di fatto e di progetto mancanti, attraverso il supporto di professionisti esperti nel

riconoscimento faunistico e floristico e nella progettazione di azioni più specifiche per la costruzione di connessioni ecologiche convenienti per tutto il territorio in esame.

Superfici permeabili o drenanti.

La normativa del Piano delle Regole vigente (punto 2.9), verificata nel sito PGT web, risulta già coerente con quanto stabilito nel Regolamento Edilizio-tipo nazionale, frutto dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20/10/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 della Repubblica Italiana, in merito alla definizione di **superficie permeabile o drenante**, da reperire nei vari interventi edilizi tramite aree esclusivamente a **verde profondo**, non tramite aree di verde pensile (es. aiuole sopra i garage) e non tramite posti auto; ciò per consentire un naturale drenaggio delle acque meteoriche, senza deterioramento delle stesse, e consentire uno sviluppo equilibrato, ad esempio, degli **alberi**, molto utili per ombreggiare e migliorare, mediante l'evapotraspirazione, il microclima.

Ambiti di trasformazione.

Dato atto che il Comune di Ponte San Pietro ha provveduto sostanzialmente a confermare tutti gli ambiti di trasformazione individuati nel PGT vigente, non vi sono osservazioni, inerenti agli stessi, ulteriori rispetto a quelle già formulate in passato nei vari contributi di ARPA Lombardia, inviati al Comune di Ponte San Pietro nell'ambito del procedimento di VAS della precedente variante generale e in fase post adozione della medesima variante.

Si ricorda però che nell'ambito del presente contributo sono state formulate osservazioni relative alle aree sottratte agli AT per ottemperare alla L.R. 31/2014 e ridurre il consumo di suolo.

Piano delle Regole e Piano dei Servizi.

I documenti relativi non risultano disponibili in questa fase.

La loro presa visione avrebbe consentito di avere un quadro più completo ed esaustivo in merito a questa variante generale n.2.

Responsabile del procedimento: Dott. Geol. Paolo Perfumi tel 035.4221.831
Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035.4221. 894